



COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia di L'Aquila

Tel. 0863/839117

P.I. 00212110662

Fax 0863/830208

e-mail comune.ortucchio@tin.it

ORDINANZA N. 1 DEL 27/04/2022

Oggetto: Disciplina della circolazione e del pascolo di armenti e greggi all'interno del territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza di animali vaganti ed incustoditi che pascolano in aree e spazi pubblici e nelle adiacenze di spazi e aree privati;

Atteso che la circolazione di armenti e greggi crea ostacoli e disagi alla circolazione, rischi di natura igienico – sanitaria, danni alle proprietà pubbliche e private e, tra queste, soprattutto per colture di recente impianto;

Tenuto conto che tale intollerabile situazione potrebbe causare danni e pregiudizio per la sicurezza urbana e la salute pubblica;

Ritenuto di dover adottare per il pubblico interesse, un provvedimento contingibile ed urgente per prevenire fenomeni e situazioni dannose alle persone, agli animali ed alle cose derivanti dall'attività di pascolo e l'abbandono degli animali stessi;

evidenziato che la presenza di animali al pascolo vagante può essere causa di malattie infettive sia perché per natura attirano di insetti di ogni genere, sia perché i loro escrementi creano inconvenienti igienici non trascurabili sul territorio;

Ravvisata la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di intervenire;

Considerate le comunicazioni acquisite dagli Operatori di Polizia Locale, che hanno evidenziato le criticità su menzionate;

Preso atto delle ripetute segnalazioni in merito che pervengono dai cittadini residenti sul territorio comunale e dai proprietari di fondi agricoli;

Visti i poteri conferiti al Sindaco dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 54 del TUEL;

Visti gli art. 184 e 152 del D. Lgs. n. 241 Nuovo Codice della Strada;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

1. Dal giorno 01.05.2022 è vietato il pascolo e l'abbandono di animali incustoditi nei centri abitati di Ortucchio ed in ogni altro luogo di frequentazione pubblica, ivi compresa la località Pozzo di Forfora e aree adiacenti;
2. Il transito sul territorio comunale di Ortucchio di armenti e greggi è consentito, per un massimo di due passaggi annui, previa richiesta da inoltrare al Sindaco almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito. A tale richiesta dovrà essere allegato il libretto sanitario per il pascolo vagante, rilasciato dalle Autorità veterinarie dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, attestante la situazione sanitaria del gregge. Nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore dovrà attenersi. Lo spostamento del bestiame bovino, bufalino, ovino, caprino e suino per la monticazione e la demonticazione è effettuato in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Veterinaria che impongono l'identificazione e la registrazione prima della partenza di tutti gli animali destinati all'alpeggio o al pascolo vagante.
3. Il transito sul territorio comunale è concesso esclusivamente sui percorsi individuati e bene definiti per raggiungere le località destinate al pascolo. E' fatto divieto accedere a tutte le strade comunali comprese quelle del centro storico.
4. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 184 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 inerente la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi. Il conducente deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare

- intralcio e pericolo per la circolazione. Gli armamenti quando concesso dovranno circolare su strada condotti da un guardiano fino al massimo di cinquanta animali e di due per un numero superiore.
5. Il vago pascolo del bestiame nella zona edificabile e nei nuclei, nelle culture, nei vigneti e nei frutteti è vietato in ogni periodo dell'anno;
 6. Le forze dell'ordine possono procedere al sequestro del bestiame sorpreso a pascolare senza custodia in prossimità di fondi coltivati, di immobili privati o pubblici, o sulle strade qualora non fosse rintracciabili il proprietario;

DISPONE

La violazione delle disposizioni contenute della presente Ordinanza sarà punita con la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a euro 300,00, per ogni singolo animale lasciato incustodito e per ogni singola infrazione accertata;

la sanzione di euro 250,00 per chi sporca il suolo pubblico o ad uso pubblico con escrementi di animali. La violazione delle disposizioni contenute nel punto 2 della presente Ordinanza sarà punita con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15 del Codice della Strada con la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e comporterà l'addebito delle spese per il ripristino; il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento utile al fine di garantire la sicurezza pubblica e privata;

DISPONE ALTRESI'

- La trasmissione della presente Ordinanza alle Aziende agricole a cui è stato concesso territorio comunale adibito al pascolo;
- La trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di competenza, al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione Carabinieri di Ortucchio, alla Stazione Carabinieri Forestali di Collelongo, Gioia dei Marsi e Lecce nei Marsi, all'Ufficio Tecnico Comunale;
- La pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nonché di darne più ampia notizia con le forme ritenute più rapide, considerata l'urgente informativa da rendere alla cittadinanza.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione della presente ordinanza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 27 aprile 2022

IL SINDACO
(*Raffaele Favoriti*)

